



ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 C.P.A.

Per la sig.ra **Ceccani Chiara**, nata ad Alatri (FR) il 18.08.2001, (c.f. CCCCHR01M56A123T) e residente ad Alatri (FR), in via Strada Statale 155 Montelena, n. 48, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), e Rosy Floriana Barbata (c.f. BRBRYF87P65D423C; fax: 0917722955; pec: florianabarbata@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- il **Consorzio interuniversitario CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- dell'ultimo candidato prenotato presso "Medicina Catanzaro", posizione al momento rivestita dalla candidata **Ionata Eleonora** collocata nella posizione n. 14.465 in base all'ultimo scorrimento dell'11 novembre 2021, della quale non si conoscono ancora le generalità in quanto l'Amministrazione non ha provveduto a rispondere all'istanza di accesso agli atti regolarmente inoltrata,

PER L'ANNULLAMENTO

(PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ED ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 CP.P.A.)

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022» nella parte in cui all'Allegato n. 2 dispone che "i candidati **PRENOTATI** possono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo

le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria” senza dettare regole omogenee su tutto il territorio nazionale;

- della graduatoria di Medicina e Odontoiatria, ove parte ricorrente, collocata in posizione n. 14.032, risulta oggi nello status di “rinuncia per mancata dichiarazione”;

- del Bando di concorso dell’Università di Catanzaro, approvato con decreto n. 838 del 29 giugno 2021, nella parte in cui prevede che: *“La procedura di immatricolazione online si conclude con la stampa della domanda e il pagamento della tassa di immatricolazione, che vanno fatti pervenire, insieme ai documenti necessari e di seguito elencati, alla segreteria studenti del corso di laurea di interesse nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nel D.M. 26 giugno 2021 n. 733”* e che *“La consegna di tutta la documentazione deve essere effettuata presso gli sportelli della segreteria studenti di interesse [...]. Si rammenta che non possono essere accettate domande di immatricolazione spedite per posta o per altro mezzo”*;

- delle note tecniche per l’immatricolazione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università in epigrafe;

E PER L’ACCERTAMENTO

- del diritto di parte ricorrente ad immatricolarsi regolarmente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro per l’a.a. 2021/2022;

Si premette in

FATTO

1. - L’odierna ricorrente, in data 3 settembre 2021, ha sostenuto il test nazionale per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2021/2022 presso l’Ateneo di Cassino.

Il 28 settembre scorso, il MUR ha pubblicato, nell’area riservata del portale *University*, la graduatoria unica nazionale del test di accesso, consentendo così ai candidati di conoscere la posizione conseguita e di sapere se fossero stati ammessi o meno al corso di laurea cui ambivano.

2. - La ricorrente ha subito scoperto di aver conseguito un punteggio molto alto (pari a **36.50**, posizione in graduatoria n. 14.032 su 14332 posti disponibili), risultando immediatamente idonea alla frequentazione del corso.

Effettivamente, in data 6 ottobre u.s., consultando la graduatoria presente nella propria pagina personale del portale *University*, a seguito del primo scorrimento utile, la sig.ra Ceccani ha potuto constatare che, nella colonna relativa al proprio “status”, è risultata “prenotata” presso la Facoltà di

Medicina dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, potendosi quindi immatricolarsi sin da subito al corso.

Sul punto, il Decreto Ministeriale n. 730 del 25 giugno 2021, all'Allegato 2 in questi casi dispone che *"I candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale, è, in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità, con riferimento allo specifico scorrimento, in un termine massimo di 4 giorni per l'immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni. I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla stessa"*.

3. - Dunque, il 9 ottobre 2021 (3 giorni dopo), nel rispetto del termine previsto dal Decreto Ministeriale citato, parte ricorrente, dopo aver regolarmente effettuato rinuncia agli studi al Corso di laurea in Biotecnologie presso l'Università "Tor Vergata" di Roma cui era frattanto iscritta, nonché alle borse di studio vinte per l'a.a. 2020/2021 e 2021/2022, ha diligentemente provveduto ad immatricolarsi.

In particolare, la stessa ha effettuato tutti i passaggi, previsti tanto dal D.M. n. 730 del 25 giugno 2021, quanto dal Bando di concorso dell'Università di Catanzaro, necessari per la procedura di immatricolazione online. Ed infatti, entro 4 giorni ha provveduto a confermare la propria immatricolazione sul portale, ha compilato tutti campi e inserito tutta la documentazione richiesta (e, a ogni buon conto, allegata al presente ricorso).

Inoltre, ha tempestivamente effettuato il pagamento della tassa di iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Catanzaro, tramite il metodo di pagamento "PagoPa" e, di conseguenza, non ha più provveduto a confermare il proprio interesse a rimanere in graduatoria sul portale *University*, essendosi immatricolata con successo nel corso di studi ambito.

4. - A seguito del completamento di tale procedura di immatricolazione, alla sig.ra Ceccani è stata attribuita una propria matricola (n. 236583, come da documenti allegati agli atti) e così la stessa ha cominciato a seguire le lezioni previste per il primo anno di corso in modalità telematica, **venendo regolarmente chiamata a fornire la propria presenza durante l'appello effettuato dai docenti delle varie discipline, indice quest'ultimo della regolarità della sua iscrizione.**

Nel frattempo, parte ricorrente ha tentato innumerevoli volte e mediante l'utilizzo di differenti mezzi di comunicazione (prevalentemente messaggi di posta elettronica e telefono) di contattare l'Università di Catanzaro, al fine di ottenere maggiori dettagli sul prosieguo della propria pratica di immatricolazione e sull'inizio dei corsi, **senza mai ottenere risposta alcuna**.

Solo tramite la sua partecipazione al gruppo "Whatsapp" degli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Catanzaro, l'odierna ricorrente è venuta a conoscenza del fatto che seguire le lezioni online non la avrebbe conferito una presenza effettiva ai corsi.

5. - Dunque, in data 28 ottobre 2021, si è recata personalmente presso la sede dell'Università, al fine di cercare un alloggio che le avrebbe consentito di seguire le lezioni in presenza, e ha consegnato tutta la documentazione cartacea relativa all'immatricolazione già effettuata telematicamente.

Una volta giunta presso la segreteria dell'Università di Catanzaro (che fino a quel momento aveva ignorato i suoi tentativi di contatto) l'odierna ricorrente, dopo aver richiesto delle delucidazioni sul suo caso, è stata informata del fatto che, in base a quanto previsto dal bando dell'Università odiernamente impugnato, alla procedura di immatricolazione online avrebbe dovuto far seguito improrogabilmente, sempre entro i 4 giorni previsti per la prima, anche la consegna del materiale cartaceo in loco presso gli uffici.

Tuttavia, il Bando dell'Ateneo calabrese, oggi impugnato non indica espressamente un termine chiaro, ma si è limita a disporre che *"la procedura di immatricolazione online si conclude con la stampa della domanda e il pagamento della tassa di immatricolazione, che vanno fatti pervenire, insieme ai documenti necessari e di seguito elencati, alla segreteria studenti del corso di laurea di interesse **nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nel D.M. 26 giugno 2021 n. 733**".* Ebbene, il richiamo è al Decreto Ministeriale recante la *"Definizione dei posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero per l'accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, sc. formazione primaria e prof san"* che **non indica alcun termine per l'immatricolazione** ingenerando nella ricorrente la chiara convinzione che la mera copia cartacea della documentazione telematica di cui è già in possesso l'Università di Catanzaro potesse essere consegnata in un momento successivo.

E invece, la conseguenza della mancata consegna *brevi manu* dei documenti entro il termine stabilito ha determinato l'esclusione definitiva dalla graduatoria nazionale e la sua

disimmatricolazione (anche se non ancora determinata con un provvedimento espresso da parte dell'Ateneo). In conseguenza di ciò, sul portale University in corrispondenza del nominativo "Ceccani Chiara", alla voce "status" è apparsa la dicitura "rinuncia per mancata dichiarazione".

Mentre, sorprendentemente, per il "portale studenti" del sito ufficiale dell'Università, è bene sottolinearlo, la sig.ra Ceccani risulta tutt'ora regolarmente e correttamente immatricolata presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro, avendo, tra l'altro, uno status di carriera "attivo".

6. - Nonostante quest'ultima circostanza, il 28 ottobre scorso, l'odierna ricorrente, nel tentativo di risolvere la situazione, ha provato ad effettuare una seconda immatricolazione sulla propria pagina personale del sito universitario. Il sistema le ha consentito di effettuare tale seconda immatricolazione, ma all'ennesimo tentativo di contatto con l'Università di Catanzaro per perfezionare la procedura, quest'ultima non ha dato risposta.

Solo in data 2 novembre u.s. la sig.ra Ceccani è venuta a conoscenza del fatto che secondo la segreteria dell'Ateneo calabrese, non avrebbe potuto, in ogni caso, rimediare alla situazione iniziale di mancato perfezionamento della pratica di immatricolazione a causa della mancata consegna cartacea dei documenti, peraltro già telematicamente in possesso dell'Università.

7. - Tale situazione di pregiudizio, com'è evidente, compromette irrimediabilmente il futuro di parte ricorrente perché a causa di tale circostanza la stessa rischia di perdere non solo l'immatricolazione al corso di laurea cui ambiva da tempo e per la quale ha studiato e sacrificato energie economiche e di tempo, ma anche il precedente percorso di studi, avendo parallelamente, per ottenere la matricola dell'Università di Catanzaro, proceduto alla rinuncia agli studi del corso di laurea in cui risultava iscritta.

Tutte queste circostanze attestano una palese e gravissima ingiustizia.

Tale esclusione è, dunque, censurabile per il seguente motivo di

DIRITTO

1. - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA PROPORZIONALITÀ E DELLA RAGIONEVOLEZZA - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 34 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Premesso quanto già anticipato in fatto, la vicenda per cui è causa ha determinato la violazione dei principi costituzionalmente garantiti che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano, determinando una situazione di grave illegittimità e ingiustizia palese nei confronti della sig.ra Ceccani.

Ma andiamo per ordine.

SUB A) Il Bando di Concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2021/2022 dell'Università di Catanzaro prevede che *"la procedura di immatricolazione online si conclude con la stampa della domanda e il pagamento della tassa di immatricolazione, che vanno fatti pervenire, insieme ai documenti necessari e di seguito elencati, alla segreteria studenti del corso di laurea di interesse nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nel D.M. 26 giugno 2021 n. 733"* e che *"la consegna di tutta la documentazione deve essere effettuata presso gli sportelli della segreteria studenti di interesse [...]. Si rammenta che non possono essere accettate domande di immatricolazione spedite per posta o per altro mezzo"*.

L'Università degli Studi di Catanzaro, quindi, innanzitutto ha errato nel fare riferimento ai termini previsti dal D.M. n. 733 perché lo stesso non riguarda le modalità di immatricolazione previste dal Ministero per l'accesso al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, ma la definizione dei posti destinati ai candidati extracomunitari (vedi allegato al ricorso).

Dunque, non indica alcun termine per l'immatricolazione, ingenerando nella ricorrente la convinzione che la procedura di immatricolazione si perfezionasse con l'attribuzione del numero di matricola e che fosse possibile consegnare la mera copia cartacea della documentazione telematica di cui è già in possesso l'Università di Catanzaro anche in un momento successivo.

Tanto più se gli altri Atenei, per la medesima procedura, non prevedono tale assurdo aggravio burocratico.

Ciò detto la clausola odiernamente impugnata che ha generato la decadenza di parte ricorrente dall'iscrizione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Catanzaro è comunque illegittima sotto altri profili.

SUB B) Il D.M. n. 730 del 25 giugno 2021 recante *"Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022"* all'Allegato n. 2 prevede che: *"I candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede*

universitaria. I candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale, è, in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità, con riferimento allo specifico scorrimento, in un termine massimo di 4 giorni per l'immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni. I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla stessa".

Dalla lettura della disposizione contenuta nel D.M. si deduce che ciascuno studente, "assegnato" o "prenotato" come nel caso dell'odierna ricorrente, deve porre in essere la procedura di immatricolazione entro 4 giorni dall'assegnazione o dalla prenotazione, a pena di decadenza dalla graduatoria e generalmente la procedura di immatricolazione si dovrebbe concludere con l'attribuzione del numero di matricola.

Senonché, il Decreto Ministeriale in parola erroneamente non dispone una procedura univoca di immatricolazione, ma demanda ai singoli Atenei le regole specifiche di perfezionamento della procedura.

Nel caso di specie, l'Ateneo di Catanzaro al contrario di altre Atenei ha stranamente stabilito, a carico del futuro studente che voglia immatricolarsi, a prescindere dal luogo di Italia in cui provenga, **un onere particolarmente gravoso: quello di effettuare, nell'arco dei 4 giorni previsti dal D.M., non soltanto la procedura di immatricolazione online e il pagamento della tassa universitaria, come intende il Ministero, ma altresì di far pervenire personalmente, in formato cartaceo, allo sportello della segreteria studenti tutta la documentazione già inviata telematicamente (e, dunque, in possesso dell'Università!) a pena di decadenza dalla graduatoria. Previsione del tutto particolare, quest'ultima, che da un confronto con i bandi di altri atenei d'Italia non risulta, a ben vedere, inserita quale adempimento da effettuare con la gravissima conseguenza dell'esclusione dalla graduatoria (a titolo esemplificativo vedi bandi delle Università di Napoli, Palermo, Bologna, Forlì e Ravenna allegati al ricorso).**

Si tratta, evidentemente, di una **richiesta eccessivamente gravosa, oltre che assolutamente inutile e sproporzionata**, se solo si consideri che la documentazione cartacea, che il Bando di Catanzaro prevede venga consegnata personalmente dallo studente, una volta ultimata l'immatricolazione

online, si trova comunque e in ogni caso in possesso della segreteria studenti, che può disporne in qualunque momento ai fini dell'iscrizione dello studente stesso.

La documentazione cartacea da consegnare infatti altro non è che quello che l'Amministrazione detiene già telematicamente (semplicemente da stampare).

Orbene, se si tiene presente, poi, che la sig.ra Ceccani ha prontamente e immediatamente effettuato tutte le procedure relative all'immatricolazione online e che l'Università di Catanzaro ha perfettamente avuto contezza dell'immatricolazione della stessa tanto è vero che le ha fornito una matricola, inserendola persino nell'elenco degli studenti che hanno iniziato la frequenza delle materie e le ha aperto la pagina personale sul portale dell'Università, è evidente come sia irragionevole ed eccessiva la richiesta di presentare tali documenti in originale cartaceo entro e non oltre il termine assolutamente stringente di 4 giorni.

Termine che risulta ancor più gravoso se si tiene conto di tutti gli adempimenti richiesti ai fini dell'iscrizione e del fatto che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto spostarsi dalla propria Regione di residenza (il Lazio) a quella in cui a sede l'Università in cui immatricolarsi (la Calabria), solo ed esclusivamente per consegnare personalmente la copia cartacea delle pratiche di immatricolazione già agli atti dell'Università e, per inciso, consegnabile senza pregiudizio alcuno per la segreteria studenti, in qualsiasi altro momento successivo. La consegna dei documenti, in effetti, si vuole ribadirlo, è stata effettuata da parte ricorrente qualche giorno dopo, in un lasso di tempo ragionevolmente congruo, il 28 ottobre u.s.

Nulla volendo contestare in merito all'autonomia di determinazione dei singoli Atenei, si vuole in questa sede evidenziare che le determinazioni prese nell'ambito di tale autonomia devono pur essere inquadrare in un'ottica di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.

La Giurisprudenza, in tal senso, è del tutto chiara e pacifica, tanto che in casi assimilabili a quello di parte ricorrente ha sempre accolto le doglianze proposte, statuendo che "anche a voler ammettere, seguendo le difese dell'amministrazione, che l'autonomia universitaria consenta agli atenei di istituire nei propri ordinamenti ipotesi ulteriori di decadenza rispetto a quelle contemplate dalla legge nazionale, nondimeno le relative previsioni devono essere improntate a criteri di ragionevolezza e proporzionalità atteso che le predette misure incidono sul diritto costituzionalmente garantito allo studio. Una siffatta previsione appare, infatti, del tutto irragionevole e sproporzionata in quanto non consente allo studente di regolarizzare la propria

posizione senza che a ciò osti un interesse pubblico qualificato che possa giustificare l'incisione del diritto all'accesso al corso di laurea" (sent. TAR Toscana, Sez. I, n. 391/2021, cfr. anche sent. TAR Lazio, Sez. III, n. 9924/2021 e sent. TAR Campania, sez. V, n. 1002/2021).

Peraltro, vista la necessità propria dell'Università di Catanzaro di trovarsi in possesso di siffatti documenti cartacei in così poco tempo e, trattandosi di una previsione del tutto peculiare rispetto alle modalità standard di immatricolazione previste su tutto il territorio nazionale, l'Amministrazione avrebbe ben potuto invitare e sollecitare parte ricorrente a regolarizzare la propria posizione, peraltro assolutamente pacifica, fornendo specifiche istruzioni sul punto. **Invece, la segreteria studenti dell'Ateneo calabrese non ha neppure risposto alle reiterate mail e telefonate effettuate dalla sig.ra Ceccani, proprio al fine di sincerarsi della buona riuscita della propria procedura di immatricolazione.**

E vi è di più.

L'esclusione dell'odierna ricorrente dalla graduatoria nazionale a causa di *"rinuncia per mancata dichiarazione"*, oltre a essere una conseguenza drastica e sproporzionata, **viola con evidenza il generale principio di meritocrazia che dovrebbe stare alla base del sistema di selezione operato dal test per l'ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia.**

Parte ricorrente ha sostenuto un test particolarmente arduo per il quale si è preparata con dedizione per lungo tempo, ha brillantemente superato il test e si è collocata in posizione utile ai fini dell'immatricolazione grazie alla sua bravura. Insomma, si è guadagnata il proprio posto in graduatoria presso l'Ateneo di Catanzaro, rinunciando peraltro al corso di studi precedentemente frequentato e alle borse di studio vinte. Tuttavia, a causa di un cavillo burocratico (la consegna di documenti in originale cartaceo in un arco di tempo irragionevole!) non può effettivamente iscriversi al corso di studi ambito e ottenuto, risultando agli atti "rinunciataria".

Sostanzialmente questo si traduce nel fatto che qualcun altro, in posizione deteriore rispetto alla sig.ra Ceccacci e con un punteggio nettamente inferiore, prenderà il posto meritatamente a lei spettante, perpetrando così un'ingiustizia palese e manifesta, con buona pace del principio di meritocrazia.

Sul punto, guardando la graduatoria sul portale University, si può agevolmente vedere che sono ancora disponibili dei posti liberi presso l'Università di Catanzaro per Medicina, anche se il posto

risulta al momento assegnato/prenotato da candidati con punteggio notevolmente inferiore a quello di parte ricorrente.

E, in effetti la ricorrente ha punteggio pari a 36.50 e posizione n. 14.032, mentre l'ultima prenotata a Medicina Catanzaro al momento (a seguito dell'ultimo scorrimento dell'11 novembre 2021) occupa la posizione n. 14.465 e ha un punteggio di 36.20.

La vicenda fin qui delineata ha altresì determinato la violazione di importantissimi principi fondamentali sanciti dalla Carta costituzionale, fra i quali il principio di uguaglianza, il principio meritocratico e il diritto allo studio.

Il principio di uguaglianza viene palesemente violato allorché, in situazioni del tutto simili a quella di parte ricorrente, in altri atenei d'Italia, non sono stati richiesti ai futuri studenti adempimenti tanto complessi e gravosi ai fini dell'immatricolazione nell'Ateneo prescelto. Pertanto, altri studenti hanno avuto la possibilità di iscriversi regolarmente al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia in quanto "assegnati" o "prenotati" presso una delle proprie scelte senza dover effettuare l'ulteriore passaggio della consegna cartacea di documenti già posseduti dall'Amministrazione o, comunque, potendoli consegnare in un lasso di tempo congruo.

Il diritto all'istruzione "in quanto capace e meritevole" viene altresì palesemente violato, lo si ribadisce, nella misura in cui la sig.ra Ceccani ha il diritto, per le capacità dimostrate e il risultato ottenuto, di immatricolarsi nell'Ateneo di Catanzaro e di seguire il corso di studi ambito.

Si consideri, altresì, che l'odierna ricorrente ha già iniziato a frequentare le lezioni (obbligatorie), per le quali, risultando immatricolata, peraltro, è regolarmente inserita nei registri delle presenze utilizzati dai singoli docenti dei corsi e nel giro di qualche giorno si sarebbe sottoposta ai corsi OFA per ciascuna materia, fondamentali per l'avvio della propria carriera universitaria.

Alla luce di quanto finora esposto, anche volendo effettuare un bilanciamento tra il diritto di parte ricorrente e la mancata consegna del cartaceo da parte della stessa alla segreteria studenti, in vista del perfezionamento dell'immatricolazione online (si vuole ricordare che per l'Università di Catanzaro la ricorrente risulta immatricolata in data 28 ottobre 2021!), a prevalere sarebbe certamente il diritto costituzionalmente garantito all'istruzione, nel rispetto dei principi di uguaglianza, ragionevolezza dell'azione amministrativa, proporzionalità e meritocrazia che, invece, risulterebbero inevitabilmente compressi qualora dovesse prevalere l'interesse sproporzionato dell'Ateneo all'acquisizione dei documenti per cui è causa.

Per tutti questi motivi la sig.ra Chiara Ceccani avrebbe tutto il diritto di essere riammessa al corso di laurea ambito nella facoltà prescelta in cui è stata effettivamente assegnata grazie ai suoi meriti. Donde l'illegittimità degli atti impugnati sotto tutti gli aspetti esplicitati e l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione che si mira a contestare con il presente motivo di diritto.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora, il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Sembra opportuno evidenziare, infatti, che le generalità del controinteressato (ultimo collocato in un posto per Medicina Catanzaro) in vista degli scorrimenti settimanali a cui è sottoposta la graduatoria per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia muta ogni settimana.

Il posto dell'odierna ricorrente è al momento occupato dalla candidata in posizione n. 14.465 Ionata Eleonora che, a seguito dell'ultimo scorrimento di graduatoria dell'11 novembre 2021, risulta essere l'ultima candidata occupante un posto all'Università di Catanzaro per il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Com'è visibile dalla graduatoria, tuttavia, non sono note le generalità della persona, né tanto meno l'indirizzo di residenza. Ecco perché si è provveduto a inviare al Ministero formale richiesta di fornire i dati del controinteressato per procedere all'integrazione del contraddittorio.

14464	LOMBARDI LUCREZIA	36.20	Medicina Bologna - Sede di Bologna, Medicina Verona, Medicina Bologna - Sede di Ravenna, Medicina HT - La Sapienza, Medicina Firenze, Medicina Pisa, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina Napoli "Federico II" 1, Medicina Napoli "Federico II" - "Tecnologica", Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Salerno, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina Napoli "Luigi Vanvitelli" (sede di Napoli e sede di Caserta), Medicina Genova, Medicina Ferrara - Sede Ferrara, Medicina Siena, Medicina Perugia (sede di Perugia e sede di Terni), Medicina Bari - Sede Taranto, Medicina Chieti, Medicina L'Aquila, Medicina Catania, Medicina Sassari, Medicina Cagliari, Medicina Palermo, Medicina Catanzaro, Medicina Messina, Medicina Palermo - "Tecnologico MedIT", Medicina TD della CALABRIA, Medicina Salento, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Milano, Medicina Pavia, Medicina Padova - Sede di Padova, Medicina Varese Insubria, Medicina Padova - Sede di Treviso, Medicina Trento, Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Brescia, Medicina Bologna - Sede di Forlì, Medicina Torino, Medicina Piemonte Orientale, Medicina Parma, Medicina Trieste, Medicina Udine, Medicina Bari - Sede di Bari, Medicina Foggia, Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Molise, Medicina Basilicata, Odontoiatria Milano "Bicocca", Odontoiatria Pisa, Odontoiatria Torino, Odontoiatria Verona, Odontoiatria Padova, Odontoiatria Brescia, Odontoiatria Milano, Odontoiatria Bologna, Odontoiatria Modena e Reggio Emilia, Odontoiatria Pavia, Odontoiatria Genova, Odontoiatria Varese Insubria, Odontoiatria Parma, Odontoiatria Firenze, Odontoiatria <u>Ferrara</u> , <u>Odontoiatria Bari</u> , Odontoiatria Perugia, Odontoiatria - La Sapienza, Odontoiatria Politecnica delle Marche, Odontoiatria Catania, Odontoiatria Trieste, <u>Odontoiatria Napoli "Federico II"</u>	Immatricolato
14465	IONATA ELEONORA	36.20	Medicina Molise, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina HT - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Chieti, Medicina Napoli "Federico II" 1, Medicina Napoli "Luigi Vanvitelli" (sede di Napoli e sede di Caserta), Medicina Napoli "Federico II" - "Tecnologica", Medicina Salerno, Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Brescia, Medicina Pavia, Medicina Bologna - Sede di Bologna, Medicina Bologna - Sede di Ravenna, Medicina Bologna - Sede di Forlì, Medicina Perugia (sede di Perugia e sede di Terni), Medicina Pisa, Medicina Siena, Medicina Firenze, Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Ferrara - Sede Ferrara, Medicina L'Aquila, Medicina Foggia, Medicina Torino, Medicina Parma, Medicina Padova - Sede di Treviso, Medicina Verona, Medicina Padova - Sede di Padova, Medicina Piemonte Orientale, Medicina Genova, Medicina <u>Bari - Sede di Bari</u> , Medicina Bari - Sede Taranto, Medicina Trieste, Medicina Trento, Medicina Udine, Medicina Varese Insubria, Medicina Salento, Medicina Basilicata, <u>Medicina Catanzaro</u>	Prenotato
14466	FASCILO FRANCESCA	36.20	Medicina Milano "Bicocca", Medicina Pavia, Medicina Milano, Medicina Padova - Sede di Padova, Medicina Bologna - Sede di Bologna, Medicina Torino, Medicina Piemonte Orientale, Medicina Trieste, Medicina Bologna - Sede di Ravenna, Medicina Firenze, Medicina Verona, Medicina Padova - Sede di Treviso, Medicina Siena, Medicina Pisa, Medicina Genova, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina HT - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Trento, Medicina Bologna - Sede di Forlì	Attesa
14467	VECCHIO GAIA	36.20	Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Pisa, Medicina Perugia (sede di Perugia e sede di Terni), Medicina Napoli "Luigi Vanvitelli" (sede di Napoli e sede di Caserta), Medicina Napoli "Federico II" 1, Medicina Siena, Medicina Chieti, Medicina Salerno, Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Salento, Medicina Catanzaro, Medicina Messina	Attesa

Tuttavia, stante comunque l'elevato e imprevedibile numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire agevolmente i loro luoghi di residenza, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito di autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito

dell'amministrazione resistente cosa che consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Quanto, invece, al *periculum in mora* si consideri che, ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di essere riammessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia il suo percorso di formazione e di apprendimento sarebbe ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicato sul nascere.

Il danno infatti è *in re ipsa*, atteso l'inizio delle lezioni obbligatorie del Corso di laurea in questione per l'a.a. 2021/2022 e considerato che, in assenza di un provvedimento che autorizzi la rettifica del suo status di rinunciataria "per mancata dichiarazione" in graduatoria, con conseguente regolare immatricolazione presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro, parte ricorrente non può frequentare il corso cui ha avuto accesso di diritto e, inoltre, non può sostenere i test per la valutazione degli OFA per ciascuna materia del primo anno (che, com'è noto sono propedeutici per il superamento degli esami delle materie del primo anno), che si terranno nell'arco di qualche giorno (e comunque entro metà novembre).

In tal senso, senza un siffatto provvedimento, il ricorso risulterebbe, in pratica, proposto inutilmente.

La mancata partecipazione alle lezioni e ai test d'ingresso per ciascuna materia e il protrarsi dell'impedimento di prendere parte agli stessi, per effetto dell'ingiusta esclusione dal corso nelle more della trattazione nel merito del ricorso, avrebbero anche l'effetto di vanificare gli effetti di un futuro provvedimento di accoglimento del ricorso e di ammissione.

In ragione dell'obbligo di frequenza e dell'obbligo di sottoporsi ai test d'ingresso, programmati a inizio anno per gli studenti del primo anno, la sig.ra Ceccani rischierebbe, per cause a sé non imputabili, di non raggiungere il numero di presenze necessarie per la valida frequentazione dei corsi, nonché gli ulteriori requisiti necessari al fine di sostenere gli esami di profitto per ciascuna materia.

Per tale ragione, si ritiene che sussistano i presupposti per invocare la concessione della misura cautelare.

Infine, la concessione dell'invocata misura cautelare appare idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto, a fronte dei pregiudizi gravi ed irreparabili che derivano a parte ricorrente dalla mancata immatricolazione al corso di laurea ambito, nessun pregiudizio subirebbero le Amministrazioni resistenti, che comunque hanno dimostrato più di una volta di poter immatricolare studenti in più rispetto al numero prestabilito.

Nel caso odierno si tratterebbe, peraltro, di una studentessa che ha meritato l'accesso al corso grazie al proprio punteggio e alla propria collocazione in graduatoria e che, a causa di un cavillo esclusivamente burocratico, si trova oggi esclusa dal corso e dalla possibilità di frequentare l'Università, avendo pure nelle more dovuto rinunciare al precedente corso in cui risultava iscritta

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via cautelare**: disporre la rettifica dello status di rinunciataria "per mancata dichiarazione" indicato nella graduatoria per l'ammissione al Corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e, per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, ordinare all'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro di provvedere alla conseguente regolarizzazione della immatricolazione dell'odierna parte ricorrente al corso di laurea ambito per l'a.a. 2021/2022, anche in sovrannumero;

- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, e regolarizzare l'immatricolare di parte ricorrente al Corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, con ogni conseguenza di legge.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Palermo - Roma, 11 novembre 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata

ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

EX ART. 56 C.P.A.

Nelle more della trattazione in sede collegiale della domanda cautelare, si chiede che Sua Eccellenza il Presidente dell'Ecc.mo T.A.R. adito voglia adottare misure cautelari provvisorie ex art. 56 c.p.a., permettendo all'odierna parte ricorrente di continuare a frequentare validamente il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nonché di sostenere i test per il superamento degli OFA per ciascuna materia del primo anno di corso, **che verranno calendarizzati per la metà del mese di novembre.**

La ricorrente, infatti, deve sostenere i test per gli OFA delle materie del primo anno di corso che si terranno a giorni e la conseguenza della mancata partecipazione sarebbe un effettivo blocco della sua carriera universitaria in quanto, la stessa non potrebbe sostenere gli esami di fine corso per ciascuna materia. Inoltre, non potrebbe maturare il 75% di frequenza richiesta e obbligatoria per ciascun corso, necessaria altresì ai fini del prosieguo della carriera universitaria (non maturando la frequenza obbligatoria, parte ricorrente non potrebbe sostenere gli esami del primo anno).

Il danno lamentato in questa sede è, dunque, oggettivamente di carattere gravissimo e irreparabile.

Di qui la necessità - si ripete - di ottenere con urgenza un provvedimento cautelare monocratico.

Alla luce di tutto quanto precede, si chiede che Sua Eccellenza il Presidente dell'Ecc.mo TAR adito ordini con decreto, anche in questo caso, la conferma e la regolarizzazione dell'immatricolazione della ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo di Catanzaro.

Con osservanza.

Palermo - Roma, 11 novembre 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata